

E PER I BASSI STIPENDI PREVISTI

Call veloci fallite per il vincolo di 5 anni

DI MARCO NOBILIO

Il fallimento della chiamata veloce si deve alla sospensione per 5 anni del diritto di partecipare alla mobilità previsto dalla legge per i neoimmessi in ruolo. È la tesi avanzata ieri da **Rino Di Meglio**, coordinatore nazionale della **Gilda**, nel corso di una diretta facebook organizzata da **La Tecnica della Scuola**. E, come sostenuto dal presidente dell'Anp, **Antonello Giannelli** su *Italia Oggi* di sabato scorso, è difficile che un docente decida di trasferirsi, spesso dal Sud al Nord, andando «lontano dalla propria città a fronte di uno stipendio di 1300 euro al mese».

Il blocco quinquennale è stato introdotto dall'articolo 1, comma 17-octies, del decreto-legge 126/2019 convertito con legge 159/2019. Che ha operato una modifica peggiorativa del trattamento previsto dall'articolo 399 del decreto legislativo 297/94. Il dispositivo prevede che i docenti che saranno immessi in ruolo con effetti a far data dal 1° settembre 2020 non potranno chiedere il trasferimento, il passaggio, l'assegnazione provvisoria e l'utilizzazione per 5 anni scolastici: dal 2020/21 fino al 2024/25.

Il vincolo non si applica a chi è in esubero oppure diventa perdente posto. Idem per i titolari dei benefici previsti dalla legge 104/92, a patto che i requisiti per averne titolo siano insorti dopo la data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso o di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento (dalle quali si sia stati tratti per l'immissione in ruolo). La norma, peraltro, è palesemente in contrasto con varie disposizioni speciali che prevedono particolari agevolazioni nei confronti di alcune categorie di personale. E per quanto riguarda le restrizioni alle agevolazioni previste dalla legge 104/92, potrebbe essere addirittura incostituzionale. La legge 104/92, infatti, è posta a tutela del diritto fondamentale alla salute e non può essere derogata in peggio.

© Riproduzione riservata

